



RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI

relativa a “Tutela Lavoro Minorile e orientamento all’inserimento nel mondo del lavoro”
(TLM) del 18 novembre 2024

(2024/5/CNRR)

Premessa

Il Consiglio Nazionale delle Ragazze e dei Ragazzi (CNRR o Consiglio Nazionale) è un’iniziativa dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza coordinata da Defence for Children Italia in connessione con rilevanti enti e organizzazioni già attive da diversi anni nel settore della partecipazione in Italia, che prevede il progressivo sviluppo di una nuova costituente tesa a dare voce a 50 ragazzi e alle ragazze attraverso un processo partecipativo capace di rappresentare una prospettiva eterogenea sia dal punto di vista territoriale, sia in relazione ai contesti e alle situazioni particolari di provenienza dei giovani che verranno coinvolti.

Il Consiglio Nazionale lavora in cicli quadrimestrali. Per ogni ciclo vengono selezionate e discusse dai ragazzi e ragazze 3 tematiche di interesse. Ogni tematica prevede la costituzione di una Commissione che, nel ciclo quadrimestrale si occupa di analizzare, approfondire, dibattere e giungere ad una serie di raccomandazioni sulla tematica in oggetto, utilizzando un approccio fondato sui diritti delle persone minorenni.

Il 3 luglio 2024, nel corso della sessione plenaria del CNRR sono stati scelti dai delegati del Consiglio Nazionale i temi da trattare nel secondo ciclo consultivo con la conseguente costituzione delle Commissioni Tematiche. Si è dunque costituita una Commissione che avrebbe trattato i temi relativi alla Tutela del Lavoro Minorile e orientamento all’inserimento nel mondo del lavoro (TLM).

La presente raccomandazione è stata redatta con la collaborazione dell’Università degli Studi di Genova (Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali) sulla base della reportistica delle sessioni di commissione e plenaria, nonché delle raccomandazioni avanzate dalla Commissione in questione.

Le raccomandazioni, quale atto di sintesi e di conclusione di ciascun ciclo di consultazione, sono adottate dal Consiglio in Plenaria e sono dirette, tramite l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, a tutte le Autorità pubbliche, i Ministeri competenti, gli Enti e le Associazioni che lavorano con e per l’Infanzia e l’Adolescenza in Italia al fine di adottare le misure necessarie ed allineare le proprie determinazioni e prassi al dato normativo e agli standard internazionali.

Il Consiglio Nazionale delle Ragazze e dei Ragazzi

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, in particolare:



- l'art. 3, che stabilisce il diritto di ogni bambino, bambina e adolescente a che il suo superiore interesse sia tenuto in primaria considerazione.
- l'art. 6, che stabilisce il diritto di ogni persona minorenni alla vita e prevede l'obbligo degli Stati di assicurare la sopravvivenza e lo sviluppo.
- l'art. 31, che stabilisce il diritto di tutte le persone di minore età al riposo, al tempo libero, al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
- l'art. 32, che stabilisce il diritto di ogni persona minorenni di essere protetta dallo sfruttamento economico. Nessun minorenni dovrebbe fare lavori pericolosi o che possano danneggiare la sua salute, ostacolare la sua educazione, o compromettere il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. Per garantire questo, gli Stati adottano leggi e misure per stabilire un'età minima per poter lavorare, regolare gli orari di lavoro e le condizioni in cui i minorenni possono lavorare, prevedere conseguenze per chi non rispetta queste regole.

Visto l'articolo 3 del trattato dell'Unione europea, in cui si dichiara che "l'Unione [...] promuove [...] la tutela dei diritti del minore", e si specifica che "nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione [...] contribuisce [...] alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore";

Visto l'art. 32 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che stabilisce il divieto del lavoro minorile prima dell'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. Stabilisce inoltre che i giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione;

Vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU);

Vista la comunicazione della Commissione del 24 marzo 2021 "Strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori"(COM (2021) 142);

Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 23 aprile 2024 sullo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi integrati di protezione dei minori nell'interesse superiore del minore, COM (2024) 2680;

Vista la Costituzione italiana, in particolare:

- l'art. 31, in base al quale la Repubblica protegge l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo;
- l'art. 35, in base al quale la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. (...) Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero;
- l'art. 37, in base al quale la legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Vista la Legge n. 977 del 1967, che regola il lavoro minorile in Italia, stabilisce l'età minima per lavorare (16 anni come regola generale, 15 anni nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro) e disciplina le condizioni di lavoro.

Vista la Legge n. 196 del 1997, che introduce ulteriori regolamentazioni per proteggere i minori che lavorano, soprattutto in relazione all'apprendistato e alla formazione professionale.



Considerando quanto segue

- A. la Commissione TLM si è riunita in quattro sessioni tenutesi in data 16 luglio, 10 settembre, 8 ottobre e 5 novembre 2024 e ha partecipato a tre riunioni del CNRR in plenaria per analizzare, discutere e dibattere sul tema del lavoro minorile, evidenziando come questo presenta sia limiti che opportunità;
- B. Sebbene il nostro Paese non disponga di una rilevazione sul lavoro minorile prodotta dall'Istituto nazionale di statistica, il tema appare comunque di grande rilevanza e richiede approfondimenti. Secondo l'indagine di Save the Children "Non è un gioco" (2023)¹, circa una persona minorenni su cinque (20%) svolge o ha svolto un'attività lavorativa prima dell'età legale consentita in Italia. Tra questi, più di una persona minorenni su dieci ha iniziato a lavorare già all'età di 11 anni o prima. Si stima che 336mila persone minorenni tra 7 e 15 anni (il 6,8% della popolazione di quella età) abbiano avuto esperienze di lavoro minorile.
- C. Secondo la stessa indagine, tra i 14-15enni che lavorano, il 27,8% (circa 58mila) ha svolto lavori particolarmente dannosi per il proprio sviluppo educativo e per il benessere psicofisico, perché considerati da loro stessi pericolosi oppure perché svolti in orari notturni, o ancora svolti in maniera continuativa durante il periodo scolastico. I settori prevalentemente interessati dal fenomeno del lavoro minorile sono la ristorazione (25,9%) e la vendita al dettaglio nei negozi e attività commerciali (16,2%). Seguono le attività in campagna (9,1%), in cantiere (7,8%), le attività di cura con continuità di fratelli, sorelle o parenti (7,3%). Questo ultimo dato non tiene conto dei piccoli lavori domestici svolti nel quadro della condivisione delle responsabilità familiari. Emergono anche nuove forme di lavoro online (5,7%).
- D. Secondo la stessa indagine, mentre il 52,3% delle persone con esperienze di lavoro minorile ha affermato di poter studiare e lavorare insieme senza problemi, in quasi un caso su due (40,4%) gli intervistati hanno dichiarato che il lavoro ha inciso sulla possibilità di studiare.

Raccomanda

1. di aumentare i controlli sui posti di lavoro da parte di funzionari specializzati, al fine di garantire congruenze alle disposizioni legali e maggiore sicurezza.
2. di focalizzare l'attenzione sul tema del lavoro da un punto di vista giuridico nella materia di educazione civica.
3. di organizzare incontri con gli studenti coinvolgendo imprenditori ed esperti in merito alla sensibilizzazione sul lavoro online e sui suoi rischi.
4. di offrire alle classi degli studenti che frequentano il triennio l'opportunità di svolgere attività di PCTO strettamente connesse con il mondo lavorativo, comprendendo il rilascio di un certificato di partecipazione e/o un attestato che specifichi le competenze acquisite.
5. di prolungare il ciclo inerente al servizio civile fino a due anni, in quanto esperienza positiva per l'impatto sociale e di avvicinamento al mondo del lavoro che rappresenta, prevedendo un limite minimo di rimborso di euro 600 mensili,
6. di avviare un progetto che possa offrire un'opportunità di guadagno tramite attività di utilità civile, come la pulizia dei parchi, e un attestato di riconoscimento al termine del ciclo, al fine di introdurre i giovani al mondo del lavoro e prevenire l'abbandono scolastico attraverso una serie di attività metacognitive volte

¹ Save the Children, *Non è un gioco – Indagine sul lavoro minorile in Italia*, 2023, consultabile al <https://s3-www.savethechildren.it/public/allegati/non-e-un-gioco.pdf>.



- a promuovere riflessioni sui processi comportamentali e cognitivi dello studente stesso, all'interno delle ore scolastiche.
7. di garantire sostegno economico alle famiglie dei NEET² e dell'appoggio dei servizi di orientamento e di sviluppo delle competenze.
 8. di creare un'opportunità lavorativa per i ragazzi con disabilità, ivi comprese le persone autistiche, attraverso contratti flessibili, pur sempre con le dovute tutele, nel rispetto della parità di genere e di stipendio rispetto alle persone neurotipiche.
 9. di monitorare il fenomeno del lavoro minorile da parte dell'Istituto Nazionale della Statistica.

² Come noto, l'acronimo NEET (Not [engaged] in Education, Employment or Training) si rivolge a quei giovane di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non è né occupata né inserita in un percorso di istruzione o di formazione. Si veda [https://www.treccani.it/enciclopedia/neet_\(Dizionario-di-Economia-e-Finanza\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/neet_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/).